



**DISCIPLINARE SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE  
DEI SOCI PROFESSIONISTI DI**

**MEDEFItalia Mediatori della Famiglia-Italia,**

**Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare**

***Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n.005 del 20/01/2017  
e rivisto dal Consiglio Direttivo nella riunione del 12/05/2017***

**PREMESSA**

Il Consiglio Direttivo di MEDEFItalia Mediatori della Famiglia-Italia, Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare (di seguito MEDEFItalia)

**CONSIDERATO CHE**

- alle Associazioni di Professionisti è affidato il compito di tutelare e garantire il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse degli utenti e della collettività, come indicato nell'art.2 comma 1 della legge 4/2013;
- le Associazioni di Professionisti devono valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle norme deontologiche, come indicato nell'art.2 comma 2 della legge 4/2013;
- le Associazioni di Professionisti promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice, come indicato nell'art.2 comma 3 della legge 4/2013;
- la normativa nazionale e comunitaria in tema di professioni richiama la necessità di adeguate conoscenze e di competenze da aggiornare ed arricchire periodicamente;
- la formazione permanente sostiene e migliora le competenze professionali anche promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione;
- la formazione permanente è un obbligo in capo ai Soci professionisti iscritti a MEDEFItalia, così come previsto nell'art.7 dello Statuto (Diritti e doveri dei soci) e nell'art.6 del Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFItalia

**DEFINISCE ED APPROVA**

**IL PRESENTE DISCIPLINARE SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE**

*(di seguito Disciplinare)*

## **Art. 1 Scopo del Disciplinare**

Il presente Disciplinare delinea i criteri e le condizioni con cui i soci professionisti di MEDEFItalia possono assolvere agli obblighi deontologici e professionali di rafforzare le competenze e le abilità tecnico professionali acquisite, provvedere ad aggiornamenti multidisciplinari e di confronto tra professionisti che, a diverso titolo, lavorano nel campo della riorganizzazione delle relazioni familiari a seguito della cessazione di un rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituita e nel campo delle strategie di sostegno del conflitto e della negoziazione.

## **Art. 2 Definizioni**

Per *formazione professionale permanente* s'intende ogni attività di accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento costante, inteso nei modi e nei termini previsti dall'art.2 comma 3 della legge 4/2013.

Per *credito formativo* s'intende un titolo che evidenzia il percorso formativo e professionale di un individuo e che consente di valorizzarne l'esperienza maturata. Nello specifico "il credito formativo è un valore assegnabile ad un segmento di formazione (ad esempio un modulo didattico, un'unità capitalizzabile, un'annualità accademica, ecc.) o ad un'esperienza individuale (lavorativa, di volontariato, ecc.) riconoscibile nell'ambito di un percorso di formazione come competenza individualmente già acquisita" (definizione dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, ISFOL).

## **Art.3 Scopo della formazione professionale permanente**

La finalità della formazione professionale permanente è quella di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale nell'interesse dell'utente e della collettività, nonché conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale per:

- rafforzare le competenze tecnico professionali dei mediatori familiari;
- promuovere conoscenze multidisciplinari che consentano la comprensione dei contesti di intervento;
- favorire processi di confronto e di integrazione tra professionisti, istituzioni e servizi e altri attori sociali, individuandone le modalità e le tecniche più efficaci;
- rafforzare competenze nella progettazione degli interventi di mediazione familiare secondo gli orientamenti dei modelli teorici di riferimento;
- rafforzare conoscenze e competenze specifiche nella valutazione degli interventi effettuati;

- sviluppare conoscenze e abilità per l'individuazione degli elementi critici incontrati nell'esercizio della propria professione;
- sviluppare le competenze necessarie a trasformare gli elementi critici in risorse professionali;
- promuovere processi di studio e ricerca su modelli innovativi di mediazione familiare.

#### **Art. 4 – Modalità della formazione professionale permanente**

I mediatori familiari iscritti a MEDEFItalia hanno l'obbligo, previsto nell'art.7 dello Statuto e nell'art.6 del Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei mediatori familiari di MEDEFItalia, di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale.

A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale permanente secondo le modalità indicate di seguito dal presente disciplinare.

##### **a) Validazione dell'attività formativa**

Le valutazioni degli eventi atti a implementare formazione professionale permanente di ogni Socio, così come il rispetto dei criteri delineati nel presente disciplinare sono demandate dal Consiglio Direttivo alla Commissione Scientifica per la Formazione che, qualora fosse necessario, può attivare la Commissione Disciplinare per far rispettare gli obblighi formativi in capo a ogni Socio di MEDEFItalia.

La Commissione Scientifica per la Formazione ha inoltre il compito di realizzare la comunicazione con le strutture/organismi formativi e di archiviare il materiale ricevuto dalle strutture/organismi formativi stessi.

La Commissione Scientifica per la Formazione, svolge un'attività di controllo dell'offerta formativa, anche a campione, e allo scopo può chiedere all'iscritto, alle scuole e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi, chiarimenti e documentazione integrativa.

##### **b) Decorrenza dell'obbligo di formazione professionale permanente**

L'obbligo di formazione professionale permanente decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della prima iscrizione del Socio professionista all'Associazione, con facoltà per l'interessato di chiedere e ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati, su base non obbligatoria ma in conformità alle previsioni del presente Regolamento, nel periodo intercorrente fra la data d'iscrizione all'Associazione e l'inizio dell'obbligo formativo.

##### **c) Criteri di valutazione della formazione professionale permanente di cui ha usufruito il Socio**

Per valutare la formazione professionale permanente di cui ha usufruito il Socio, la Commissione Scientifica per la Formazione utilizza lo strumento dei crediti formativi, così come definiti nell'art.1 del presente Disciplinare, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli.

d) Monte ore crediti per ogni Socio

Ogni Socio professionista, pena l'esclusione da MEDEFItalia, deve conseguire almeno 16 crediti formativi ogni anno, inteso come anno solare che decorre dalla data del rinnovo dell'iscrizione a MEDEFItalia.

In questo monte ore 4 crediti formativi l'anno devono essere conseguiti con la partecipazione a convegni o seminari organizzati direttamente da MEDEF o dai propri Referenti Territoriali

e) Eventi a cui possono essere attribuiti crediti formativi

I crediti formativi si acquisiscono partecipando a:

- eventi organizzati direttamente da MEDEF o dai propri Referenti Territoriali;
- eventi specifici sulla mediazione familiare, sulle modalità di risoluzioni alternative delle dispute, sulle strategie di gestione del conflitto e della negoziazione, organizzati dai Centri/Istituti riconosciuti, in base agli artt.6 e 7 del Regolamento attuativo, da MEDEFItalia;
- eventi specifici sulla mediazione familiare, sulle modalità di risoluzioni alternative delle dispute, sulle strategie di gestione del conflitto e della negoziazione, organizzati e tenuti anche singolarmente da Soci professionisti di MEDEFItalia;
- eventi non specifici sulla mediazione familiare, anche se organizzati dai Centri/Istituti riconosciuti da MEDEFItalia, solo se la Commissione Scientifica per la Formazione li ritenga comunque utili per i mediatori familiari. In ragione della non specificità il numero dei crediti formativi attribuiti a questi eventi sarà inferiore a quelli previsti e dettagliati nell'art.5 del presente Disciplinare;
- eventi organizzati da Centri/Istituti o formatori non riconosciuti da MEDEFItalia, solo se la Commissione Scientifica per la Formazione li ritenga comunque utili per i mediatori familiari;
- supervisione individuale o di gruppo eseguita con supervisori iscritti in qualità di Soci Fondatori o Soci professionisti nell'Elenco Soci di MEDEFItalia;
- supervisione individuale o di gruppo con mediatori familiari supervisori non iscritti in qualità di Soci Fondatori o Soci professionisti nell'Elenco Soci di MEDEFItalia, previa autorizzazione della Commissione Scientifica per la Formazione.
- svolgimento delle attività organizzative e di gestione di MEDEFItalia

Il numero dei crediti attribuiti a ciascun evento è indicato nell'art.6 del presente Disciplinare.

#### **Art.5 Procedura di riconoscimento degli eventi di formazione professionale permanente**

Come specificato nell'art.4 punto a) del presente Disciplinare, le valutazioni in merito alle caratteristiche degli eventi atti a implementare formazione professionale permanente di ogni Socio, descritti all'art.4 punto e) del presente Disciplinare, sono svolte dalla Commissione Scientifica per la Formazione.

Per consentire la valutazione, le agenzie formative o i singoli formatori che organizzano eventi formativi utili anche per mediatori familiari per ottenere il riconoscimento da parte di MEDEFItalia (con conseguente concessione di uno specifico numero di crediti formativi) devono inviare via mail alla Sede nazionale la richiesta di riconoscimento, scaricando il fac-simile dal sito di MEDEFItalia, allegando:

- materiale informativo sulla struttura o sul professionista che organizza l'evento
- nel caso di Centri/Istituti riconosciuti da MEDEFItalia, gli estremi del riconoscimento (numero d'inserimento nel Registro dei Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare riconosciuti da MEDEFItalia, così come definito nell'art.7 del Regolamento Attuativo)
- consenso, firmato, per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.
- attestazione del pagamento della quota prevista per il riconoscimento, indicata nella domanda stessa di riconoscimento
- informazioni dettagliate sull'evento tra cui
  - Programma completo dell'evento
  - Curriculum dei relatori
  - Quota d'iscrizione all'evento con previsione del pagamento di una quota agevolata d'iscrizione per i Soci di MEDEFItalia
  - Indicazioni sul criterio di valutazione delle presenze/frequenze (es. raccolta firme di presenza)

Tale documentazione dovrà pervenire almeno 40 giorni prima della data fissata per l'evento.

La Commissione Scientifica per la Formazione risponderà alla richiesta di riconoscimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, identificando il numero di crediti formativi in base alle tabelle inserite nell'art.5 del presente Disciplinare.

In casi urgenti e motivati, il Presidente può concedere autonomamente il riconoscimento dell'evento con attribuzione di crediti formativi (come da tabella indicata nella delibera 011 del 27/02/2017), previa consultazione con il Vicepresidente e il Direttore Scientifico, comunicando,

anche per via telematica, la decisione ai membri del Consiglio Direttivo che si riserverà di confermarla nella prima seduta utile successiva (così modificato nel Consiglio Direttivo del 12/05/2017).

In caso di mancato riconoscimento, la Commissione Scientifica per la Formazione invierà alla struttura che lo ha richiesto la motivazione, comprensiva di eventuali richieste di integrazioni e/o di ripresentazione della domanda.

In caso di riconoscimento la Commissione Scientifica per la Formazione effettuerà la pubblicazione sito Internet di MEDEFItalia per consentire la più vasta diffusione e conoscenza dell'evento tra i suoi associati, anche al fine di permettere una più ampia partecipazione.

#### **Art.6 Criteri per l'assegnazione del numero di crediti formativi agli eventi**

Il numero di crediti formativi assegnati agli eventi si differenzia in base alle caratteristiche dell'evento, al riconoscimento o meno della struttura che li organizza, alla presenza di Soci professionisti di MEDEFItalia.

#### Congressi, convegni e seminari

Partecipazione a Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in tema di Mediazione familiare di almeno due giorni organizzati direttamente da MEDEFItalia	12 crediti formativi
Partecipazione a Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in tema di Mediazione familiare di almeno due giorni organizzati da Centri/Istituti riconosciuti da MEDEFItalia	10 crediti formativi
Partecipazione a Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in tema di Mediazione familiare di almeno due giorni organizzati da Centri/Istituti non riconosciuti da MEDEFItalia	8 crediti formativi
Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di 1 giorno (almeno otto ore) con Soci professionisti di MEDEFItalia come organizzatore, unico relatore o relatore prevalente	5 crediti formativi
Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di 1 giorno (almeno otto ore) con organizzatori o relatori non appartenenti a MEDEFItalia	4 crediti formativi
Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di mezza giornata (almeno quattro ore) con Soci professionisti di MEDEFItalia come unico relatore o relatore prevalente	4 crediti formativi
Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di mezza giornata (almeno quattro ore) con relatori non appartenenti a MEDEFItalia	3 crediti formativi

Partecipazione a eventi formativi specifici sulla mediazione familiare inferiori a mezza giornata	0,50 crediti formativi ora
Partecipazione a eventi formativi specifici sulla mediazione familiare superiori alla giornata ma inferiori alle due giornate	0,50 crediti formativi ora da aggiungersi ai crediti ottenuti per l'intera giornata

I Congressi/Convegni, i seminari e tutti gli altri eventi formativi non specifici sulla mediazione familiare, ma su argomenti ritenuti dalla Commissione Scientifica per la Formazione utili per i mediatori familiari, riceveranno la metà del numero dei crediti previsti dalla tabella.

### Supervisioni

Supervisione di gruppo (attiva e passiva) con supervisori dell'Associazione GeA e Soci professionisti di MEDEFItalia	1 credito formativo ora
Supervisione individuale (attiva e passiva) con supervisori dell'Associazione GeA e Soci professionisti di MEDEFItalia	1,50 crediti formativi ora
Supervisione di gruppo (attiva e passiva) con supervisori non iscritti a MEDEFItalia	0,50 crediti formativi ora
Supervisione individuale (attiva e passiva) con supervisori non iscritti a MEDEFItalia	1 credito formativo ora

Lo stesso numero di crediti formativi, secondo le tabelle precedenti, è attribuito ai Soci professionisti di MEDEFItalia relatori degli eventi, didatti nei corsi di formazione alla mediazione riconosciuti da MEDEFItalia, ai tutor di detti corsi e ai supervisori.

Sono inoltre attribuiti 0,50 crediti formativi ora ai Soci professionisti per lo svolgimento delle attività organizzative e di gestione di MEDEFItalia, adeguatamente documentate.

### **Art.7 Attestazione della formazione professionale permanente di cui ha usufruito il Socio**

E' responsabilità del Socio professionista richiedere e ottenere le attestazioni e le certificazioni che dimostrino la sua partecipazione all'evento di formazione professionale permanente.

In tali attestazioni e certificazioni deve essere chiaramente specificato il numero delle ore effettuate e, nel caso sia stato accreditato da MEDEFItalia, il numero di crediti formativi concessi.

Il Socio professionista, al momento del rinnovo annuo dell'iscrizione, deve inviare via e-mail alla Commissione Scientifica per la Formazione, unitamente alla domanda di rinnovo (scaricabile dal sito di MEDEFItalia), l'autocertificazione delle ore svolte e gli attestati o le certificazioni che dimostrino la sua partecipazione a eventi di formazione professionale permanente, così come specificati nell'art.4 punto e) del presente Disciplinare, per un numero di ore che vadano ad esaurire il monte ore obbligatorio (16 ore).

### **Art.8 Esoneri dalla formazione professionale permanente**

Il Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, può esonerare pienamente o parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività di aggiornamento professionale nei casi di:

- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori
- grave malattia o infortunio o documentate problematiche personali
- interruzione per un periodo non inferiore a un anno dell'attività professionale di mediatore familiare
- trasferimento all'estero

L'esonero dovuto a impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso dell'anno solare, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto e alle sue modalità, se parziale.

Nel caso in cui il Socio professionista non adempiesse l'obbligo di aggiornamento professionale costante senza avere giustificate motivazioni, analizzate dal Consiglio direttivo nei modi appena espressi, può incorrere in sanzioni erogate dal Consiglio stesso in relazione alla gravità del mancato adempimento.

Per la mancata attestazione degli eventi ovvero il non raggiungimento per un solo anno del monte ore obbligatorio, il Consiglio Direttivo potrà sollecitare il socio e fissare un termine per la presentazione degli attestati concordandolo con l'interessato.

Il Consiglio direttivo considererà il non raggiungimento per più di due anni del monte ore obbligatorio, in mancanza di valide giustificazioni dal Socio professionista interpellato, come un'infrazione dell'art.7 dello Statuto e dell'art.4 del presente Disciplinare e come tale sarà regolata dall'art.11 del Regolamento attuativo.





### **Art. 9 Entrata in vigore e disciplina transitoria**

Il presente disciplinare è approvato dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione ed entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione sul sito di MEDEFItalia.

Il primo anno di applicazione, in via transitoria, sono possibili provvedimenti di sanatoria, da valutarsi caso per caso, a cura della Commissione Scientifica per la Formazione, con l'assenso del Consiglio Direttivo.

Milano 20/01/2017